

GRENKE LOCAZIONE S.R.L.

Via Montefeltro 4 • 20156 Milano
 Telefono: +39 02 30082 1 • Fax: +39 02 30082 400
 CCIAA: MI 1623365 • Partita IVA: 13187000156
 Capitale sociale EUR 250.000,00 i.v.
 Presidente del Consiglio di Amministrazione: Michael Köhler
 Amministratori: Aurelio Agnusdei, Francesco Vittadini
 info@grenke.it • www.grenke.it
 DIN EN ISO 9001:2008

**Proposta di Contratto di Locazione di beni mobili**

N° _____ 15IT1

© GRENKELEASING AG

Locazione operativa

Conduttore Ragione sociale completa	
Cod. Fisc./P.IVA:	
N° iscrizione C.C.I.A.A.:	di:
Telefono:	Fax
	Email:
Area di attività:	Data di costituzione:
Sede legale indirizzo:	
Sede operativa indirizzo:	
Luogo di installazione del materiale:	

Fornitore Ragione sociale completa ed indirizzo	
Cod. Fisc./P.IVA:	
Cognome, Nome Firmatario:	
Data di nascita:	Nazionalità:
Qualifica societaria:	
Codice Fiscale:	

Materiale	Produttore	Quantità	Numero di serie	Prodotti d'occasione: Anno di fabbricazione

Durata della locazione: Numero mesi	Canone mensile _____	EURO
	+ IVA _____	EURO
	Canone mensile con IVA _____	EURO

DURATA: La durata della locazione è pari al numero di mesi indicati a fianco decorrenti dal primo giorno feriale del trimestre solare successivo alla consegna del Materiale ai sensi di quanto previsto nell'Art.3 delle Condizioni Generali.

CORRISPETTIVO: Il corrispettivo della locazione è pari al canone mensile comprensivo di IVA da corrispondere trimestralmente ed in via anticipata a partire dal 1° giorno del trimestre solare successivo alla consegna del Materiale. Per trimestre solare si intendono i trimestri: Gennaio-Marzo; Aprile-Giugno; Luglio-Settembre; Ottobre-Dicembre.

ONERI DI PRELOCAZIONE: Sono previsti oneri di prelocazione secondo quanto indicato al punto D) delle condizioni particolari di contratto

Con la presente Proposta, da intendersi irrevocabile ai sensi dell'art.1329 c.c. per 60 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione, il Conduttore chiede di ricevere in locazione da Grenke Locazione S.r.l. (di seguito anche Locatore), alle Condizioni Generali e Particolari predisposte e convenute, il Materiale indicato.

Il Conduttore dichiara di essere consapevole ed accettare fin da ora, in ossequio anche a quanto disposto dagli Articoli 2 e 3 delle Condizioni Generali di Contratto, che l'intervenuta consegna del Materiale richiesto in locazione costituisce, ai sensi dell'Art. 1327 Cod. Civ., accettazione da parte del Locatore nonché prova della conclusione del contratto ai sensi dell'Art. 1326 Cod. Civ.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

A) Oggetto del contratto: Oggetto del contratto è il Materiale indicato nell'apposito spazio sopra riportato, nell'eventuale allegato di dettaglio e nella documentazione accompagnatoria delle operazioni di consegna (verbale di consegna, installazione e collaudo; documento di trasporto).

B) Durata e decorrenza: La durata della locazione è pari al numero di mesi sopra indicati decorrenti dal primo giorno feriale del trimestre solare successivo alla consegna del Materiale ai sensi di quanto previsto nell'Art. 3 delle Condizioni Generali di Contratto.

C) Corrispettivo: Il corrispettivo della locazione - pari al canone mensile moltiplicato per il numero dei mesi - è suddiviso in canoni mensili da corrispondere trimestralmente ed in via anticipata a partire dal 1° giorno del trimestre solare successivo alla consegna del Materiale. Per trimestre solare si intendono i trimestri: Gennaio-Marzo; Aprile-Giugno; Luglio-Settembre; Ottobre-Dicembre.

D) Oneri di prelocazione: Dal giorno della consegna del Materiale fino a quello di inizio della decorrenza del contratto, ossia fino al primo giorno del primo trimestre solare successivo alla consegna, il Conduttore è tenuto a corrispondere al Locatore un'indennità giornaliera di prelocazione determinata sulla base di 1/30 del canone mensile di locazione al giorno.

E) Interessi di mora: L'interesse di mora è determinato in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 Ottobre 2002 n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

F) Spese e commissioni: Le spese di istruttoria una tantum sono € 75,00 + IVA. Sono inoltre previste le seguenti commissioni:
 € 10,00 + IVA per ogni incasso tramite bonifico bancario;
 da € 10,00 a € 40,00 + IVA per spese di insoluto;
 € 120,00 + IVA per cessione/subentro contratto;
 € 15,00 + IVA per invio copia conforme fattura;
 € 15,00 + IVA per invio copia contratto;
 € 25,00 + IVA per variazione coordinate bancarie.

G) Modalità di pagamento: Le modalità di pagamento sono tramite addebito diretto SEPA sul conto corrente o tramite bonifico bancario.

H) Protezione Dati: Il Responsabile per la protezione dei dati è: Grenke Locazione S.r.l. – Via Montefeltro 4, Milano. Per ogni approfondimento, si rimanda all'Informativa allegata.

I) In deroga a quanto stabilito dalle precedenti condizioni particolari di contratto si richiede quanto segue:

Le CONDIZIONI GENERALI della locazione operativa, che costituiscono parte integrante del Contratto, sono pubblicate in lingua italiana sul sito istituzionale www.grenke.it, ed ivi accessibili, consultabili e scaricabili.

Ove il Conduttore si avvalga della possibilità di sottoscrivere la presente Proposta irrevocabile mediante apposizione di firma elettronica, secondo la procedura di firma e legalizzazione DocuSign, egli dichiara di essere consapevole ed accettare che l'apposizione della propria sottoscrizione mediante le predette modalità sigla e conferma la piena ed incondizionata accettazione del contenuto della Proposta irrevocabile, delle Condizioni Particolari e della Condizioni Generali che disciplineranno il Contratto stesso.

Il Conduttore dichiara in ogni caso di avere ricevuto, letto ed acquisito piena conoscenza delle Condizioni Particolari e Generali della locazione operativa, e dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di **approvare espressamente e specificamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali:** Art. 1 (Premesse); Art. 2 (Oggetto del contratto e perfezionamento); Art. 3 (Consegna del Materiale); Art. 4 (Adeguamento del corrispettivo; facoltà di recesso per eccessiva onerosità; divieto di sospendere il pagamento e rinuncia alla riduzione o compensazione); Art. 6 (Interessi di mora); Art. 7 (Vizi del materiale); Art. 8 (Uso del materiale, obbligo di manutenzione e riparazione, esclusione dell'indennizzo per addizionali e migliorie); Art. 10 (Responsabilità del Conduttore); Art. 11 (Assicurazione del Materiale); Art. 12 (Clausola risolutiva espressa); Art. 13 (Effetti della risoluzione del contratto); Art. 14 (Obbligo di restituzione del materiale; indennità per la mancata restituzione; proroga del contratto); Art. 15 (Divieto di sublocazione e cessione del contratto); Art. 17 (Elezione di domicilio); Art. 18 (Clausola di mediazione); Art. 19 (Foro convenzionale).

Luogo e data

Per accettazione della proposta di locazione operativa
GRENKE LOCAZIONE S.R.L.

Conduttore - timbro e firma per esteso

PROPOSTA IRREVOCABILE DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DI BENI MOBILI

GRENKE LOCAZIONE S.R.L.

Via Montefeltro 4 • 20156 Milano
Telefono: +39 02 30082 1 • Fax: +39 02 30082 400
CCIAA: MI 1623365 • Partita IVA: 13187000156
Capitale sociale EUR 250.000,00 i.v.
Presidente del Consiglio di Amministrazione: Michael Köhler
Amministratori: Aurelio Agnusdei, Francesco Vittadini
info@grenke.it • www.grenke.it
DIN EN ISO 9001:2008



Locazione operativa

15IT1

© GRENKELEASING AG

Codice identificativo del creditore IT58ZZZ0000013187000156

Riferimento del mandato
(da indicare a cura del creditore)

Mandato per addebito diretto SEPA

La sottoscrizione del presente mandato comporta l'autorizzazione a GRENKELOCAZIONE S.R.L. a richiedere alla banca del debitore l'addebito del suo conto e l'autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da GRENKELOCAZIONE S.R.L.

Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest'ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

I campi contrassegnati con asterisco * sono obbligatori

Nome del/i debitore/i *

Via e numero civico*

Codice postale, Località*

Conto di addebito Numero del conto (IBAN)*

Luogo e data di sottoscrizione, Firma/e

Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca.

PREMESSE

I. Il Conduttore conferma e dichiara:

- di aver individuato e scelto sotto la propria esclusiva responsabilità il Materiale in relazione alla marca, al modello, al tipo, alle caratteristiche tecniche, nonché in funzione del rendimento auspicato e delle proprie necessità, e di averlo richiesto in locazione operativa a Grenke Locazione;
- di avere convenuto con il Fornitore, in piena autonomia e senza alcun intervento di Grenke Locazione, i termini, le modalità e le condizioni specifiche della fornitura, ivi incluso il luogo di consegna;
- di aver comunicato al Fornitore, all'esito delle trattative con quest'ultimo intercorse, le generalità ed i dati necessari alla propria identificazione e anche alle verifiche funzionali, eventualmente, alla successiva attribuzione dei codici personali di firma elettronica, con particolare riferimento ai dati anagrafici e societari, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria in uso e al recapito di telefonia mobile attivo;
- di essere stato informato e reso consapevole della possibilità di sottoscrivere i documenti contrattuali anche tramite apposizione di firma elettronica qualificata, mediante le credenziali assegnate dal provider, previa identificazione in modo univoco del titolare a norma di legge (D. Lgs. n. 82/2005).

II. Il Conduttore riconosce che Grenke Locazione non potrà essere ritenuta responsabile per nessun titolo, ragione o causa, in merito alla scelta del Fornitore ovvero per fatti o atti esclusivamente imputabili al Conduttore stesso e/o al Fornitore, e la esonera sin d'ora da responsabilità per l'eventuale inadempimento del Fornitore, per l'omessa o la ritardata consegna, per vizi e/o difetti del Materiale oggetto del presente contratto o per mancanza nello stesso delle qualità promesse.

III. Grenke Locazione, sulla base della Proposta irrevocabile ricevuta e delle dichiarazioni, anche documentali, rilasciate dal Conduttore per attestare la propria situazione giuridica e la solidità della situazione economico-patrimoniale, ha manifestato la disponibilità ad acquistare dal Fornitore il Materiale oggetto della richiesta medesima e a concederlo in locazione operativa al soggetto richiedente.

IV. Il Conduttore prende atto che la compravendita del Materiale è espressamente regolata dalle condizioni generali di acquisto di Grenke Locazione e gli è fatto divieto concordare con il Fornitore diverse condizioni di vendita che costituiscano implicitamente o esplicitamente deroga alle condizioni stesse.

V. Il Conduttore si dichiara consapevole che la locazione operativa non gli attribuisce alcun diritto in merito all'acquisto della proprietà del Materiale. Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

1. Premesse.

Le Premesse e le Condizioni Particolari costituiscono parte integrante del presente Contratto. Per patto espresso le Condizioni Generali che seguono si applicano anche durante la fase di prelocazione del Materiale.

2. Oggetto del Contratto e perfezionamento.

Oggetto del contratto è la locazione operativa dei beni mobili strumentali scelti dal Conduttore a seguito delle trattative intervenute direttamente con il Fornitore ed indicati nelle Condizioni Particolari di Contratto (eventualmente integrate dagli elenchi di dettaglio allegati) dietro pagamento del corrispettivo come meglio dettagliato al successivo Art. 4 (Art. 4. Corrispettivo della locazione operativa).

Il Conduttore dichiara di essere informato e consapevole che il Contratto di locazione si perfeziona, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1326 e 1327 Cod. Civ. e secondo le modalità indicate nel successivo Art. 3, con la consegna del Materiale oggetto della Proposta irrevocabile indirizzata a Grenke Locazione.

3. Consegna del Materiale.

La consegna del Materiale, che dovrà avvenire entro 45 giorni dall'approvazione della pratica da parte di Grenke Locazione, avviene a cura del Fornitore e direttamente al Conduttore, senza alcun intervento del Locatore.

Il Locatore assume l'obbligo di fare consegnare dal Fornitore il Materiale solo se conforme alla normativa antinfortunistica vigente e provvisto della marcatura CE.

Il Conduttore da parte sua dichiara di essere un datore di lavoro ed in ogni caso di agire nel pieno rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e, in particolare, di quanto previsto nel T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e successive modifiche ed integrazioni: il Conduttore dovrà pertanto rifiutare la consegna del Materiale privo dell'eventuale certificazione od omologazione obbligatoria di accompagnamento ovvero della marcatura CE.

Prendendo atto e dichiarandosi consapevole che Grenke Locazione non ha mai acquisito la disponibilità diretta del Materiale richiestole in locazione operativa, il Conduttore espressamente esonera il Locatore da ogni responsabilità per l'eventuale inadempimento del Fornitore in relazione ad omissioni o ritardi nella consegna pattuita, per vizi e/o difetti del Materiale, per mancanza nello stesso delle qualità attese.

È fatto espressamente obbligo al Conduttore procedere a proprie cure e spese, al momento della consegna del Materiale ed in contraddittorio con il Fornitore, o sui preposti o incaricati, alla verifica ed al collaudo del Materiale, verificando il suo perfetto funzionamento e l'assenza di ogni vizio o difetto, il corretto funzionamento delle misure di sicurezza, nonché la completa conformità alla normativa di riferimento vigente, alla marcatura CE ed alla eventuale certificazione antinfortunistica o di omologazione di accompagnamento.

La consegna del Materiale si intende avvenuta nel momento in cui il Fornitore mette i beni a disposizione del Conduttore, il quale, condotta ed ultimata la verifica di cui al paragrafo che precede, si obbliga a sottoscrivere, quale parte integrante della documentazione contrattuale, il Documento di trasporto (o documento equivalente) del Fornitore o di suoi ausiliari e/o il Verbale di consegna di Grenke Locazione.

Resta espressamente inteso e convenuto, senza alcuna eccezione, che con l'apposizione della predetta firma, il Conduttore dichiara, ad ulteriore conferma, di aver ricevuto, preso in consegna ed accettato il Materiale indicato nella modulistica contrattuale (Proposta irrevocabile, Verbale di consegna, Documento di trasporto) e attesta specificamente:

- di averlo trovato conforme a quanto pattuito con il Fornitore e richiesto in locazione a Grenke Locazione;
- di aver collaudato il Materiale con il Fornitore, di non aver riscontrato alcun vizio, mancanza, difetto, anche rispetto a quanto richiesto, e di averne constatato il perfetto funzionamento;
- di aver verificato l'apposizione di marcature CE nonché l'avvenuto collaudo ed il funzionamento dei dispositivi di sicurezza;
- di aver ricevuto le dichiarazioni di conformità, i certificati di omologazione, i manuali e la documentazione d'uso, redatti in lingua italiana, ed una copia della certificazione antinfortunistica.

Eventuali difformità del Materiale rispetto alla normativa antinfortunistica di riferimento vigente comporteranno la nullità assoluta del Contratto ai sensi dell'art. 1418, comma II, Cod. Civ.

Il Conduttore si dichiara edotto e consapevole, rinunciando pertanto ad ogni eccezione o contestazione, che il pagamento del prezzo di acquisto del Materiale viene eseguito da Grenke Locazione solo dopo aver ricevuto, in originale o copia da ritenersi conforme, la documentazione di avvenuta consegna sottoscritta e corredata di tutti gli allegati richiesti.

4. Corrispettivo della locazione operativa.

Il Conduttore ha l'obbligo di versare trimestralmente ed in via anticipata al Locatore il corrispettivo della locazione suddiviso in canoni periodici, i cui importi, periodicità e valuta sono indicati nel punto C) delle Condizioni Particolari.

Il Conduttore prende atto che il corrispettivo indicato nelle Condizioni Particolari è stato determinato essenzialmente sulla base del prezzo di acquisto del Materiale dal Fornitore; pertanto, ogni eventuale variazione di tale prezzo, anche in relazione alle spese e costi effettivamente sostenuti ovvero dovuti ad oscillazioni di cambio, tasse, diritti doganali, oneri fiscali in genere, autorizza Grenke Locazione a chiedere ed ottenere il suo adeguamento proporzionale.

Parimenti Grenke Locazione potrà chiedere l'adeguamento del corrispettivo qualora la consegna del Materiale non avvenga entro 45 giorni dall'approvazione della pratica ed in tale periodo di tempo si sia verificata una variazione del tasso di riferimento della Banca Centrale Europea in misura superiore all'1 % (uno per cento).

In questi casi se la variazione del prezzo di acquisto del Materiale e, quindi, del corrispettivo della locazione dovesse superare del 20% quanto inizialmente previsto, rispettivamente, a carico di Grenke Locazione o del Conduttore, ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere senza penalità dal Contratto di locazione mediante invio di una comunicazione scritta all'altra parte a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC.

In quest'ultimo caso Grenke Locazione avrà diritto di incamerare o di pretendere le sole spese di istruttoria indicate nel punto F) delle Condizioni Particolari.

Il corrispettivo sarà addebitato automaticamente secondo la modalità prescelta indicata nel punto G) delle Condizioni Particolari.

Resta espressamente inteso e convenuto che qualsiasi contestazione dovesse insorgere tra Grenke Locazione e il Conduttore, questi non avrà diritto di sospendere, interrompere o ritardare il pagamento di qualunque importo dovuto in forza del presente contratto, rinunciando espressamente ad ogni eventuale diritto di riduzione, ritenzione o compensazione.

5. Oneri di prelocazione.

Dal giorno della consegna del Materiale, come risultante dalla documentazione attestante l'avvenuto trasporto a cura del Fornitore ed il ricevimento da parte del Conduttore, fino a quello di inizio della decorrenza del contratto, ossia fino al primo giorno del primo trimestre solare successivo, il Conduttore è tenuto a corrispondere al Locatore un'indennità giornaliera c.d. di prelocazione nella misura indicata nel punto D) delle Condizioni Particolari, determinata sulla base di 1/30 del canone mensile di locazione.

Gli oneri di prelocazione saranno pagati in via anticipata all'atto di perfezionamento del contratto sia mediante rimessa diretta dietro presentazione di idonea fattura da parte del Locatore, sia mediante addebito automatico secondo la modalità prescelta indicata nel punto G) delle Condizioni Particolari.

6. Interessi di mora, imposte e tasse.

In caso di ritardo di qualunque pagamento dovuto dal Conduttore in forza del presente Contratto e senza che sia necessaria la sua preventiva costituzione in mora, saranno dovuti a Grenke Locazione dal giorno di scadenza fino a quello dell'effettivo soddisfo interessi di mora nella misura indicata nel punto E) delle Condizioni Particolari.

L'interesse di mora è determinato in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 Ottobre 2002 n.231.

Ogni tributo, imposta o tassa, così come ogni altro eventuale onere di legge, derivante dalla detenzione e/o dall'utilizzo del Materiale, sarà ad esclusivo carico del Conduttore.

7. Vizi del Materiale.

Grenke Locazione, provvedendo all'acquisto del Materiale dal Fornitore solo a seguito della espressa richiesta del Conduttore di ricevere in locazione specificamente il Materiale da questi indicato, non è responsabile nei suoi confronti per l'eventuale presenza di vizi, difetti, difformità e/o la mancanza delle qualità promesse, nemmeno nell'ipotesi in cui tali vizi, difetti e/o difformità siano di ostacolo o impedimento al godimento del Materiale o ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso previsto.

Il Conduttore, pertanto, rinuncia espressamente ad avanzare verso il Locatore qualsiasi pretesa di risarcimento danni il cui titolo dipenda o derivi da vizi, difetti o mancanza di qualità del Materiale.

Se al momento della consegna il Materiale è affetto da vizi che ne impediscono il godimento o ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso previsto, salvo che tali vizi al momento delle trattative con il Fornitore non fossero già conosciuti dal Conduttore ovvero fossero da questi facilmente conoscibili e siano stati in ogni caso ignorati e taciuti al Locatore, il Conduttore deve rifiutare la consegna e deve darne notizia al Fornitore ed al Locatore entro due giorni dalla constatazione, con raccomandata a.r. anticipata a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica certificata, specificando dettagliatamente i vizi riscontrati.

Il Conduttore accetta che la mancata comunicazione nei predetti termini del rifiuto di ricevere il Materiale equivale, a tutti gli effetti di cui al presente contratto, come piena ed incondizionata accettazione del Materiale stesso.

Resta inteso che il Conduttore dovrà sempre informare preventivamente il Locatore di ogni azione o eccezione che a qualsiasi titolo intende intraprendere contro il Fornitore, obbligandosi a tenerlo indenne da ogni qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che direttamente o indirettamente dovesse o potesse derivargli.

Per nessuna ragione il Conduttore dovrà restituire il Materiale al Fornitore, se non previa espressa autorizzazione scritta di Grenke Locazione.

8. Uso del materiale, spese di manutenzione e riparazione, addizioni e migliorie.

Il Conduttore si obbliga a custodire ed utilizzare il Materiale con la necessaria diligenza e secondo la destinazione e le prescrizioni del fabbricante, mantenendolo funzionante e provvedendo alla sua manutenzione nel pieno rispetto delle previsioni contenute nella normativa vigente, prima fra tutte la normativa in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro che in ogni caso dichiara di ben conoscere ed applicare; a curarne la conservazione servendosi per l'uso che gli è proprio; a non apportare modifiche, innovazioni, addizioni o migliorie di qualunque genere che non siano state autorizzate dal Locatore.

Tutte le spese necessarie per la manutenzione ed il ripristino del funzionamento, incluse quelle per le riparazioni e le parti di ricambio, sono ad esclusivo carico del Conduttore.

In mancanza di preventiva autorizzazione scritta di Grenke Locazione, al Conduttore è fatto divieto di mutare il luogo di collocazione del Materiale, così come di apportare modifiche in tutto od in parte al Materiale stesso: eventuali addizioni e/o migliorie che non potranno essere separate senza danno del Materiale diverranno in ogni caso di proprietà di Grenke Locazione senza alcun obbligo di indennizzo o compenso in favore del Conduttore.

Durante il normale orario di lavoro, tramite propri incaricati, il Locatore è autorizzato a visionare e controllare lo stato di conservazione e manutenzione del Materiale e su sua richiesta il Conduttore dovrà provvedere a contrassegnare il Materiale in modo visibile, affinché sia identificato come di proprietà di Grenke Locazione.

Il Conduttore si obbliga, a suo esclusivo onere e spesa, a dare corso a tutte le pratiche necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni di legge e di ogni altro permesso amministrativo connesso all'utilizzo del Materiale e si impegna ad osservare ogni disposizione di legge e/o di regolamento amministrativo, nonché tutte le prescrizioni del produttore e/o del Fornitore relative, in particolare, alla detenzione, manutenzione, conservazione, trasporto, installazione e utilizzo del Materiale.

9. Obbligo di denuncia, tutela della proprietà.

Il Conduttore si obbliga a comunicare immediatamente e per iscritto a Grenke Locazione, a mezzo di raccomandata a. r., anticipata via telefax, ogni eventuale azione, domanda, richiesta e/o pretesa che terzi dovessero avanzare in relazione al Materiale.

In particolare, il Conduttore comunicherà immediatamente ogni procedimento di esecuzione forzata, sequestro o altra misura cautelare, preannunciata od eseguita, che dovesse essere avviata sul Materiale ovvero sull'immobile in cui il Materiale è collocato, inviando a Grenke Locazione il verbale di pignoramento o il provvedimento cautelare eseguito ed indicando il nome e l'indirizzo del creditore procedente.

Le spese e gli oneri relativi alla procedura, così come gli onorari professionali di difesa, saranno integralmente a carico del Conduttore.

10. Responsabilità del Conduttore.

Il Conduttore garantisce che il Materiale e l'utilizzo che egli ne farà sono conformi alla legge e non ledono i diritti di terzi, anche con riguardo alla tutela delle opere dell'ingegno (brevetti, licenze, ecc.), ed esonerà il Locatore da ogni responsabilità manlevandolo da ogni richiesta di terzi.

Il Conduttore fin dal momento della consegna e per tutta la durata della locazione è responsabile di tutti i danni a persone, animali e cose derivanti dalla custodia e/o dal godimento ed utilizzo del Materiale, anche se derivanti da suoi vizi, difetti o malfunzionamento dei sistemi di sicurezza.

In ogni caso il Conduttore esonerà il Locatore da ogni e qualsiasi responsabilità in conseguenza dell'uso del Materiale e si impegna a manlevarlo dalle richieste e pretese di terzi, ivi compresa la Pubblica Amministrazione, per tutte le conseguenze dannose o comunque pregiudizievoli che si potessero verificare in corso di Contratto, quale che sia la causa di tali eventi ed accollandosi, pertanto, i relativi rischi.

11. Assicurazione del Materiale.

11.1 Il Conduttore ha l'obbligo di assicurare, presso una primaria Compagnia assicurativa, a sue spese e per tutta la durata della locazione, con polizza "All Risks" il Materiale che ne forma oggetto (in caso di apparecchiature elettroniche, dovrà essere adottata una forma assicurativa specifica per l'elettronica), con previsione di un indennizzo di importo adeguato e tale da poter garantire la sostituzione e/o il ripristino del Materiale colpito dal sinistro.

11.2 Il contratto di assicurazione dovrà contenere espressamente una clausola di vincolo a favore di Grenke, la quale sarà autorizzata a trattare con la Compagnia assicuratrice, accettare o rifiutare l'indennizzo proposto ovvero agire contro i terzi danneggiati.

Resta inteso che in caso di mancato indennizzo da parte della Compagnia assicurativa scelta dal Conduttore, questi dovrà provvedere a proprie spese al ripristino o alla riparazione del Materiale danneggiato.

11.3 In caso di danni derivanti da sinistro, il cui indennizzo dovrà essere pagato dalla Compagnia di assicurazione o da terzi, qualora il Conduttore abbia provveduto a sostituire a proprie spese il Materiale danneggiato, avrà diritto a percepire l'indennizzo assicurativo o il risarcimento del danno da parte del terzo.

In tale ipotesi, Grenke trasferirà al Conduttore, previa documentazione dei costi sostenuti, gli eventuali indennizzi ricevuti dalla Compagnia di assicurazione o da terzi in relazione ai sinistri medesimi.

11.4 Fino a che il Conduttore non abbia ottemperato all'obbligo assicurativo di cui al comma 1 e, in ogni caso, decorsi 30 giorni dall'avvenuta consegna del Materiale senza che sia pervenuta a Grenke Locazione la copia della polizza assicurativa stipulata in proprio dal Conduttore, il Locatore provvederà ad assicurare il Materiale con una propria polizza assicurativa ed il Conduttore sarà tenuto a corrisponderne gli oneri.

In tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni contenute nelle Condizioni generali dell'assicurazione dei beni patrimoniali del Gruppo Grenke®, che il Conduttore, non avendo provveduto a norma del comma 1, dichiara di accettare senza opporre eccezioni.

12. Clausola risolutiva espressa.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. Grenke Locazione ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di locazione senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio di una lettera raccomandata a.r. contenente la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola, nei seguenti casi: - qualora il Conduttore, al momento della stipula abbia fornito informazioni non vere o abbia taciuto fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio e/o dell'opportunità di concludere il Contratto o tali da rendere maggiormente difficoltosa e/o pregiudicare la regolare esecuzione del rapporto stesso; - qualora ci sia stato un mutamento sostanziale nella situazione patrimoniale del Conduttore che abbia ridotto le garanzie economiche patrimoniali in base alle quali è stato concluso il Contratto, ovvero il suo comportamento faccia ritenere che non sia più in grado di adempiere correttamente alle obbligazioni assunte o renda ragionevolmente difficoltoso l'esercizio dei diritti di Grenke Locazione derivanti dal Contratto; - qualora il Conduttore venga sottoposto a procedure esecutive o risulti protestato; - qualora il Conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni al pagamento in favore di Grenke Locazione anche di uno solo dei canoni e di ogni altro importo contrattualmente dovuto; - qualora il Conduttore sia inadempiente agli obblighi previsti negli articoli: 3 (ricezione del Materiale), 8 (Uso del Materiale), 9 (Tutela della proprietà), 11 (Assicurazione del Materiale), 15 (Divieto di sublocazione e cessione del Contratto), 17 (Obblighi di comunicazione).

Il presente contratto potrà, inoltre, risolversi di diritto qualora, per causa non imputabile al Locatore, il Fornitore non consegna il Materiale nei termini pattuiti, indicati nel precedente Art. 3, oppure prima della consegna risulti comunque inadempiente alle obbligazioni contenute nelle condizioni generali di vendita, sicché il Locatore - anche su invito del Conduttore - abbia risolto o sia receduto dall'acquisto. In questo caso, la risoluzione del presente contratto sarà senza pregiudizio alcuno tra le parti, fatto salvo l'obbligo del Conduttore di risarcire al Locatore, entro 20 giorni dalla data di risoluzione, ogni danno diretto o indiretto che questi abbia patito in conseguenza del recesso o della risoluzione della compravendita, oltre che, naturalmente, di versare al Locatore stesso tutte le somme da questi eventualmente già pagate al Fornitore e tutte le spese sostenute dal Locatore per la stipula e la risoluzione del presente contratto.

È fatta salva a favore del Conduttore ogni azione di rivalsa contro il Fornitore e/o i terzi ed a tal fine il Locatore si impegna, se del caso, a munirlo di ogni adeguato potere.

Resta inteso che eventuali tolleranze non comporteranno acquiescenza alcuna da parte del Locatore e non gli impediranno di avvalersi della presente clausola.

13. Effetti della risoluzione del Contratto.

A seguito dell'intervenuta risoluzione di diritto del Contratto il Conduttore dovrà restituire immediatamente il Materiale nel luogo indicato dal Locatore e pagare i corrispettivi periodici maturati fino alla data della risoluzione maggiorati degli eventuali interessi di mora al tasso indicato nelle Condizioni Particolari, nonché di ogni spesa, onere o tributo che Grenke Locazione abbia sopportato in ragione di detta risoluzione o che sia a questa dovuta in forza del presente contratto.

Il Locatore ha inoltre facoltà di pretendere, in aggiunta al risarcimento dovuto in forza del successivo Art. 14 per l'eventuale eccessivo deterioramento del Materiale o per il suo eventuale ulteriore uso, il risarcimento del danno subito a seguito dell'anticipata risoluzione del Contratto: danno che, in via preventiva ed astratta, salvo ed impregiudicato il diritto a pretendere l'eventuale maggior danno, viene quantificato nella penale di risoluzione pari alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la somma di tre canoni periodici.

14. Restituzione del Materiale e proroga del Contratto.

Al termine della durata della locazione e senza bisogno di espressa richiesta o intimazione, il Conduttore dovrà restituire, a propria cura e spese, ed entro il termine massimo di 10 giorni, il Materiale al Locatore nel luogo da questi indicato, completo di ogni accessorio, variante o allestimento indicati nella fattura emessa dal Fornitore e/o riportati nel documento di trasporto.

Il Materiale dovrà essere in buono stato di conservazione, salvo il deterioramento per un uso normale, in caso contrario il Conduttore dovrà provvedere prontamente alla sua rimessa in pristino oppure potrà concordare direttamente con il Locatore il pagamento di una congrua somma a titolo di risarcimento.

Il Conduttore si obbliga a non pretendere dal Locatore alcun indennizzo per miglioramenti e/o addizioni, anche se da questo autorizzati, che rimarranno pertanto acquisiti al Materiale, salvo che la loro asportazione sia possibile senza suo danno alcuno.

In caso di ritardo nella restituzione, fermo restando il diritto del Locatore di agire nelle sedi più opportune per il recupero forzoso del Materiale, il Conduttore dovrà continuare a corrispondere a Grenke Locazione, a titolo di indennizzo, gli importi che verranno calcolati sulla base dei periodi di fatturazione concordati e previsti dalle Condizioni Particolari di Contratto, sino all'effettiva restituzione del Materiale e salvo il risarcimento del maggior danno che dovesse risultare all'esito di ogni più opportuna verifica delle condizioni del Materiale restituito.

Qualora, invece, il Conduttore abbia adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto (in particolare abbia pagato ogni importo a qualsiasi titolo dovuto e non residui a suo debito alcuna somma verso il Locatore), questi, in deroga a quanto previsto nel precedente comma e previa comunicazione scritta da inoltrare al Locatore a mezzo lettera raccomandata a.r. almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, può chiedere una proroga della locazione del Materiale alle condizioni che saranno concordate tra le parti.

15. Divieto di sublocazione e cessione del contratto.

Il Conduttore si obbliga a non alienare, sublocare, dare in comodato, dare in garanzia il Materiale e comunque ad impedire da parte dei terzi la contestazione sullo stesso di diritti di ritenzione, vincoli, privilegi, garanzie o diritti di godimento a qualsiasi titolo.

Il Materiale non potrà formare oggetto di pegno, oneri, privilegi, diritti di ritenzione o vincoli di sorta da parte del Conduttore.

Il Conduttore non potrà cedere il presente contratto senza il consenso scritto del Locatore, nemmeno in caso di affitto, cessione od usufrutto dell'azienda.

Il Locatore ha la facoltà di cedere in qualsiasi momento il presente contratto ovvero, in tutto o in parte, i diritti che gli derivano dal medesimo e dalla proprietà del materiale: egli provvederà a notificare a mezzo raccomandata a.r. la cessione al Conduttore, il quale fin d'ora dichiara di accettarla, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione in merito.

L'avvenuta cessione diverrà efficace nei confronti del Conduttore a far data da tale comunicazione.

16. Adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Con riferimento a quanto disposto dalla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche o integrazioni, Grenke Locazione dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della Legge in oggetto e di garantire l'integrale applicazione delle disposizioni normative.

17. Elezione di domicilio – Obblighi di comunicazione.

Il Conduttore elegge domicilio presso la propria sede o residenza e si obbliga a comunicare immediatamente per iscritto a Grenke Locazione ogni variazione di domicilio ovvero della sede legale, amministrativa od operativa dell'impresa.

L'obbligo di comunicazione riguarda anche il caso di variazioni concernenti i soci con responsabilità personale.

Si riterranno a tutti gli effetti valide ed efficaci le comunicazioni che il Locatore inoltrerà al Conduttore utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante dai pubblici registri, quale suo domicilio digitale.

18. Clausola di mediazione

Qualora le Parti intendessero promuovere il tentativo di conciliazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 ss.mm.ii., la sede della mediazione è sin d'ora convenzionalmente ed inderogabilmente individuata in Milano.

19. Foro convenzionale.

Le Parti espressamente convengono che ogni controversia relativa e/o derivante, in via diretta od indiretta, dall'interpretazione, applicazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà devoluta in via esclusiva alla competenza giurisdizionale del Foro di Milano, con espressa esclusione di ogni deroga per ragioni di connessione, riunione, continenza di cause nonché dei Fori alternativi di legge.

X

Conduttore - timbro e firma per esteso

Le parti dichiarano che ogni clausola del presente contratto (Business to business) è stata oggetto di approfondita disamina e specifica trattativa.

Il Conduttore dichiara in ogni caso di avere ricevuto, letto ed acquisito piena conoscenza delle Condizioni Particolari e Generali della locazione operativa, e dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di **approvare espressamente e specificamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali: Art. 1 (Premesse); Art. 2 (Oggetto del contratto e perfezionamento); Art. 3 (Consegna del Materiale); Art. 4 (Adeguamento del corrispettivo; facoltà di recesso per eccessiva onerosità; divieto di sospendere il pagamento e rinuncia alla riduzione o compensazione); Art. 6 (Interessi di mora); Art. 7 (Vizi del materiale); Art. 8 (Uso del materiale, obbligo di manutenzione e riparazione, esclusione dell'indennizzo per addizioni e migliorie); Art. 10 (Responsabilità del Conduttore); Art. 11 (Assicurazione del Materiale); Art. 12 (Clausola risolutiva espressa); Art. 13 (Effetti della risoluzione del contratto); Art. 14 (Obbligo di restituzione del materiale; indennità per la mancata restituzione; proroga del contratto); Art. 15 (Divieto di sublocazione e cessione del contratto); Art. 17 (Elezione di domicilio); Art. 18 (Clausola di mediazione); Art. 19 (Foro convenzionale).**

X

Conduttore - timbro e firma per esteso